

STATUTO

ART.1

DENOMINAZIONE

E'costituita una associazione denominata **"CON PAOLA - ETS"**.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460/1997 (fino a quando applicabile), dal D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (nei limiti e nei tempi in cui sarà applicabile) e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (nel prosieguo definite anche tutte tali norme, per brevità, "la normativa applicabile").

Essendo già costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore), fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad essa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle O.N.L.U.S.) per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata; ottenuta l'iscrizione nel R.U.N.T.S. l'Associazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "CON PAOLA - ETS".

Fino a tale ultimo evento l'Associazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di **"CON PAOLA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - (ONLUS)"**, oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

ART.2

SEDE

L'associazione ha sede in Marano Marchesato, Via M. Bianchi (Villaggio Marchese).

L'assemblea ordinaria può deliberare la istituzione di una o più sedi

secondarie. La istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito, ai sensi dall'art. 48 primo comma del codice del Terzo settore.

ART.3

SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) assistenza sociale e socio - assistenziale;
- 2) beneficenza;
- 3) istruzione;
- 4) formazione;
- 5) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- 6) promozione della cultura e dell'arte;
- 7) tutela dei diritti civili;
- 8) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400;
- 9) la gestione del centro socio-riabilitativo diurno per disabili denominato "Fratelli Tenuta" sito in Marano Marchesato alla Via Morroni;
- 10) la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica in ambito sociale e/o

assistenziale.

Essa ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione può svolgere solo attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra indicate, ma nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

ART.4

PATRIMONIO

L'associazione non ha finalità di lucro.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da elargizioni, offerte, lasciti e contributi effettuati sia da persone fisiche che da enti pubblici o privati e da persone giuridiche, da contributi volontari dei soci, da eventuali quote sociali che il consiglio direttivo dovrà stabilire annualmente.

All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altri enti del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.5

BILANCIO

Gli esercizi finanziari vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sociale ed entro il mese di maggio dell'esercizio successivo dovranno essere predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;
- 4) il vice presidente;
- 5) il segretario;
- 6) il revisore.

ART.7

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono soci fondatori quelli che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari quelli che intendono concorrere alle finalità

dell'associazione, ne facciano esplicita domanda scritta ed indirizzata al

presidente del consiglio direttivo, si obbligano a pagare la quota associativa stabilita in un Euro all'anno.

I soci ordinari dovranno essere presentati da un componente il consiglio direttivo.

Sulla loro ammissione decide inappellabilmente il consiglio direttivo.

Sono soci benemeriti, le persone, gli enti e gli istituti, nominati tali dal consiglio direttivo per particolari contributi che consentano il potenziamento e lo sviluppo dell'associazione.

Sono soci sostenitori coloro i quali condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell'associazione, contribuiscono sotto il profilo finanziario al suo sviluppo.

Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno eguale diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, per cui viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota non è trasferibile per atto tra vivi.

Sono esclusi di diritto dall'associazione gli associati che non intervengano, per un periodo di tempo significativo, alle assemblee; in ogni caso è considerato, ai fini del presente articolo, periodo di tempo significativo il mancato intervento in assemblea per almeno 3 (tre) sedute consecutive.

Gli associati **esclusi** dal Consiglio Direttivo non hanno diritto al rimborso delle quote.

L'assemblea delibera sulle modifiche al presente statuto; approva

annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal consiglio direttivo;

elegge il presidente, il vice presidente, ed il segretario, tra i componenti del Consiglio Direttivo, ed il Revisore.

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida, a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Mezzi postali ed altri sistemi di comunicazione celeri, come servizi di messaggistica on-line o e-mail potranno essere utilizzati per la convocazione nell'interesse e a tutela degli associati ed a condizione che l'associato abbia fatto richiesta di tale modalità di comunicazione della convocazione indicando il mezzo.

ART.9

AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria è affidata ad un consiglio direttivo, composta da tre a sette membri, che durano in carica 3 (tre) anni e posso essere rieletti.

Il consiglio direttivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e dal segretario. Il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, cura l'amministrazione dell'associazione, delibera

sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART.10

PRESIDENTE

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento sono esercitate dal vice presidente.

ART.11

SEGRETARIO

Il segretario compila ed aggiorna i registri dell'esercizio finanziario relativi alle entrate ed alle uscite; cura la redazione dei verbali degli organi dell'Associazione.

ART.12

IL REVISORE

Il revisore, necessariamente in possesso dell'Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, se nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il revisore ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione finanziaria dell'associazione e ne riferisce con una relazione annuale all'assemblea dei soci, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 13

DURATA

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 14

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, anche ed in particolare alle norme del codice del Terzo settore.

Firmato:

Morrone Rosari Carmela - Luigi De Santis notaio.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA DA ORIGINALE ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82)

(art.68 ter. Legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto dott. Luigi De Santis, notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico da me rogato e firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

File firmato digitalmente dal notaio Luigi De Santis